



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

COPIA

Reg. Gen. N° 170 del 03-11-2020

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N. 104 del 03-11-2020

Oggetto: PERMESSO A COSTRUIRE IN VARIANTE PER LA RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO URBANO IDENTIFICATO DAL P.D.R. QUALE UMI 137 AI SENSI DELLA EX LEGGE 219/81 e S.M.I.;

PERMESSO/DECRETO N° 775/V

PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE PER OPERE EDILIZIE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e della ex Legge n° 219/81 e s.m.i.:

-VISTA la domanda con la quale il sig. **Mariano Filomeno**, nato a Morra De Sanctis il 26 giugno 1934, ivi residente in Via F.lli Rosselli, nella sua qualità di AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO nonché comproprietario dell'immobile sito in Morra De Sanctis in Via F.lli Rosselli, identificato come UMI n° 36 del vigente P.d.R., CHIEDE, ai sensi della Legge 219/81 - 32/92 e Legge 677/96, il Permesso a Costruire per la variante urbanistica;

-VISTA la necessaria documentazione tecnica e amministrativa;

- VISTA la variante puntuale al PdR, adottata dal C.C. con Deliberazione n° 9 del 30.07.2020;

-VISTO l'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.34, n° 1265;

-VISTI gli art. 1,3,4, e 9 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10;

-VISTO l'art. 31 della legge urbanistica 17.08.1942, n° 1150 modificata ed integrata con legge 6 agosto 1967, n° 765;

-VISTO il P.d.R. vigente ;

-VISTA la legge 14.05.1981 n° 219, art. 9 e 10;

-VISTO il D.L. n° 474/87, convertito con modifiche nella legge 21.01.1988 n° 12;

-VISTO il Decreto Legislativo n° 76 del 30.03.1990;

-VISTA la legge 32/92;

-VISTA la legge 677/96;

-VISTI i tipi ed i disegni allegati alla domanda stessa;



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

- VISTO il regolamento edilizio comunale vigente;
- VISTI gli strumenti urbanistici comunali;
- VISTE le vigenti leggi regionali;
- VISTA il D.P.R.n.380 del 06.06.2001;
- VISTO il D.Lgsn.301 del 27.12.2002;
- VISTO il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;
- VISTO il parere favorevole della Commissione EX Art. 14 della legge 219/81 espresso nella seduta del 29.09.2020 con verbale n° 2 in merito alla variante proposta;

RILASCIATA

al sig. MARIANO Filomeno, come in premessa generalizzato,

IL PERMESSO DI COSTRUIRE richiesto

a titolo gratuito ai sensi della Legge 219/81 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n° 380/2001 per l'intervento di **VARIANTE URBANISTICA** per la ricostruzione del fabbricato in premessa indicato, salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. 24 gennaio 1953, n° 189, e successive, dei regolamenti comunali edilizi e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere concesse preventivamente dal Comune.
- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65, S.O.) ed alla circolare 24 giugno 1993, n. 37406/STC del Ministero dei lavori pubblici (S.O. G.U. n. 191 del 16 agosto 1993 n. 74) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1 luglio 1994, n. 152) D.M. 9 gennaio 1996, D.M. 16 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996, n. 19), L. 2.2.1974 n. 64 e L.R. 07.01.1983 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare: a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato e/o in muratura con allegata la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
- b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità e l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
- 5) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 6) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 7) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, all'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, della L.R. 9/1983 e delle successive norme che regolano la materia;
- 8) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e la autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 9) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio tecnico comunale competente.
- 10) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio tecnico comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonato o sospesi per più di un mese.
- 11) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

12) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

13) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta dall'ufficio tecnico comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

14) Il concessionario, il direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

15) È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. 27 giugno 1987, n. 148, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;

b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. 4 dicembre 1987, n. 285, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U.

23 giugno 1989, n. 145, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;

d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. 12 marzo 1990, n. 59) recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili applicabile e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. 15 febbraio 1992, n. 38);

e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. 25 maggio 1990, n. 120) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7, comma 1, prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55 del 1990, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;

f) al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Morra De Sanctis, 3 novembre 2020

Il tecnico Responsabile del Procedimento
Rosario Marino Di Pietro

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge n. 69/2009, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo OnLine del sito del Comune per dieci giorni consecutivi a partire, dal _____ al _____.

N. Albo _____ del _____;

IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Morra De Sanctis, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Dott. Vincenzo Di Sabato

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato la presente Determina concessione/decreto
mediante consegna di copia a mano di.....
Addi li.....

IL RICEVENTE IL MESSO COMUNALE

.....

Esatti Euro 25,82 per diritti di segreteria come da ricevuta di versamento sul c.c. n° 12982831 in data

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Vincenzo Di Sabato



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Reg. Gen N° 170 del 03-11-2020

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 104 del 03-11-2020

Oggetto: PERMESSO A COSTRUIRE IN VARIANTE PER LA RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO URBANO IDENTIFICATO DAL P.D.R. QUALE UMI 137 AI SENSI DELLA EX LEGGE 219/81 e S.M.I.;

PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 03-11-2020

Il Responsabile del Servizio
Dott. Vincenzo Di Sabato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi dal 06-11-2020 al 21-11-2020.

Morra de Sanctis, 06-11-2020

L'Incaricato della pubblicazione

F.to